

**Cassazione Civile – Sezione Lavoro, Sent. n. 212 del 09/01/2008**

*omissis*

**Svolgimento del processo**

Con ricorso depositato in data 20 agosto 2003 la X - Case di Cura X s.r.l. in liquidazione proponeva appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Bari del 2 luglio 2002, che aveva accolto l'opposizione del sindacato FIALS al decreto che aveva respinto il ricorso proposto dal suddetto sindacato ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300. Analogo ricorso proponeva la Y città di Y Hospital s.p.a. La Corte d'appello di Bari con sentenza dell'8 febbraio 2005 rigettava l'appello e condannava le società appellanti al pagamento delle spese del giudizio.

Nel pervenire a tale conclusione la Corte territoriale evidenziava in fatto che il sindacato ricorrente aveva lamentato di essere stato escluso dall'esame congiunto di cui alla L. n. 428 del 1990, art. 47, e chiedeva, pertanto, che venisse accertata - previa la declaratoria di antinsindacalità della condotta tenuta dalle suddette società - la nullità dell'accordo del 13 giugno 2000, sottoscritto (nel corso della procedura del trasferimento dei lavoratori tra la X e la Y) dalle suddette società e da altre organizzazioni sindacali.

In diritto osservava poi la Corte territoriale che non poteva dubitarsi in alcun modo sulla legittimazione attiva della FIALS ad adire ex art. 28 stat. lav. l'autorità giudiziaria, atteso che la indicata Federazione, come emergeva dal suo statuto, aveva una articolazione su tutto il territorio nazionale; per di più aveva sottoscritto contratti collettivi nazionali nel settore della sanità.

Circostanze queste per le quali, dunque, l'eccezione di carenza di legittimazione andava rigettata, perchè nel caso di specie il ricorso per condotta antisindacale era stato proposto dalla segreteria provinciale di una organizzazione di categoria (FIALS) avente carattere nazionale, e cioè - così come prescritto dall'art. 28 stat. lav. - da un "organismo locale" di una associazione nazionale che a tale ricorso aveva interesse. Nè poteva negarsi il carattere antisindacale della condotta tenuta dalle società. Ed, invero, dovendosi per il dettato della L. n. 428 del 1990, art. 47, in caso di trasferimento d'azienda dare da parte del datore di lavoro comunicazione scritta alle rappresentanze sindacali aziendali, ed essendo l'alienante e l'acquirente tenuti ad avviare un esame congiunto con le organizzazioni sindacali, la condotta tenuta dalla società doveva considerarsi contraria al dettato della legge e, conseguentemente sanzionabile ai sensi statutari. Le società, infatti, dopo avere comunicato alle FIALS Sanità, oltre che alle altre associazioni sindacali, l'intento di procedere al trasferimento dell'azienda avevano poi convocato per l'esame congiunto solo alcune organizzazioni sindacali, escludendo la suddetta FIALS, le cui rappresentanze avevano i requisiti richiesti dall'art. 19 stat. lav., per avere il sindacato sottoscritto contratti collettivi applicabili nell'unità produttiva.

Avverso tale sentenza la X - Case di Cura X s.r.l. in liquidazione propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi. La FIALS non si è costituita in giudizio.

**Motivi della decisione**



1. Con il primo motivo la società ricorrente deduce il difetto di legittimazione della FIALS a ricorrere ex art. 28 stat. lav. addebitando alla sentenza impugnata di avere ritenuto che il requisito della nazionalità del sindacato fosse soddisfatto dalla autodefinizione di "nazionale" operata dallo stesso sindacato nel suo statuto laddove, di contro, detto requisito deve essere valutato in base al principio della effettività, nel senso che il sindacato deve di fatto possedere una organizzazione in buona misura nazionale in quanto estesa nel territorio, pur se non presente in ogni suo ambito.

Con il secondo motivo di ricorso la società lamenta invece che la Corte territoriale ha errato per avere riconosciuto il diritto della FIALS a costituire rappresentanze sindacali ex art. 19 stat. lav. Per effetto del referendum del 1995 l'entrata in vigore del nuovo testo di detta norma porta a selezionare le associazioni sindacali, cui si assicura sostegno nelle aziende, in base alla capacità dell'organizzazione di conquistarsi in azienda una effettiva rappresentatività attraverso la propria forza negoziatrice, che si concretizza con la stipula di contratti collettivi applicabili nell'unità produttiva. Tra detti contratti non possono però annoverarsi quelli gestionali (da stipularsi, ad esempio, in tema di trasferimento d'azienda, di collocazione dei lavoratori in cassa integrazione, di riduzione di personale e di scelta dei lavoratori da licenziare), perchè tali atti negoziali, previsti dalle norme di legge, non valgono a costituire un valido elemento della rappresentatività del sindacato. Per di più, la sentenza impugnata non ha esposto in maniera adeguata le ragioni per le quali i diversi contratti scrutinati risultavano idonei ad attestare la rappresentatività della FIALS. Ne conseguiva, pertanto, che nel caso di specie risultavano carenti gli estremi della condotta antisindacale per non esservi alcun obbligo a procedere ad un esame congiunto sul trasferimento d'azienda con la suddetta organizzazione sindacale.

2. I motivi di ricorso da esaminarsi congiuntamente, per comportare la soluzione di questioni tra loro strettamente connesse, vanno rigettati perchè privi di fondamento.

3. Le esigenze che l'iter motivazionale risponda a necessari requisiti di ordine espositivo non può che partire dalla lettera del disposto dell'art. 28 stat. lav., secondo cui qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonchè del diritto di sciopero, su "ricorso degli organismi locali delle associazioni nazionali che vi abbiano interesse", il Pretore (da intendersi ora come Tribunale in composizione monocratica) convoca le parti, qualora ritenga sussistenti detti comportamenti, ordina al datore di lavoro la cessazione e la rimozione degli effetti.

4. In relazione al requisito della "nazionalità" dell'associazione sindacale -oggetto specifico del primo motivo del ricorso - richiesto ex art. 28 stat. lav. per la legittimazione ad agire per la repressione dell'attività antisindacale, questa Corte ha di recente statuito che il sindacato nazionale, il cui organismo locale è legittimato a proporre ricorso per la repressione della condotta antisindacale, è quello che non solo ha effettiva diffusione su tutto il territorio nazionale ma che svolge, altresì, in concreto un'attività sindacale (anche con riferimento al momento contrattuale) a livello nazionale; ed ha altresì precisato che le rappresentanze sindacali unitarie, costituite in virtù della stessa L. n. 300 del 1970, art. 19, non sono invece legittimate, esclusivamente in quanto tali, a proporre il ricorso disciplinato dal citato art. 28 (cfr. in tali sensi: Cass. 23 marzo 2006 n. 6429).

4.1. I Giudici di legittimità, nell'individuazione della ratio sottesa al requisito di nazionalità che deve avere l'associazione sindacale, hanno poi evidenziato come la ragione giustificatrice della



limitazione della legittimazione dell'art. 28 stat. lav. debba essere sostanziale (legata all'attività del sindacato e agli interessi collettivi tutelati) e non già solo formale (discendente dalla mera dislocazione del sindacato sul territorio), e che anzi è soprattutto la ragione sostanziale della differenziazione tra organizzazioni sindacali che rende la stessa compatibile con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost., comma 1) e con quello della libertà di azione sindacale (art. 39 Cost., comma 1) (cfr. sempre: Cass. 23 marzo 2006 n. 6429 cit.).

4.2. Tale affermazione per essere rivolta ad individuare la ragione qualificante della "nazionalità" dell'associazione (il cui organismo locale può spiegare ricorso ex art. 28 stat. lav.) va condivisa seppure appaiono opportune alcune puntualizzazioni al riguardo.

E' stato osservato da più parti che l'art. 28 stat. lav., nel non riconoscere a tutte le organizzazioni sindacali la legittimazione ad agire, detta una disciplina differenziata, che opera una distinzione tra associazioni sindacali che hanno accesso (anche) a questo strumento processuale di rafforzata ed incisiva tutela dell'attività sindacale (tutela peraltro presidiata anche da una sanzione penale), ed associazioni sindacali che hanno invece accesso (solo) alla tutela ordinaria del giudizio ex art. 414 c.p.c..

Ed è stato, ancora, ricordato che la ragione giustificatrice di questo trattamento differenziato va individuata sulla base della giurisprudenza costituzionale in quanto con la sentenza n. 54/1974 - quasi "a ridosso" della promulgazione della L. n. 300 del 1970, - la Corte costituzionale ebbe a sottolineare "la razionalità della norma, la quale attribuisce questo mezzo, di per se stesso efficace, ad organizzazioni responsabili che hanno un'effettiva rappresentatività nel campo del lavoro e possano operare consapevolmente delle scelte concrete, valutando - in vista di interessi di categorie lavorative e non limitandosi a casi isolati e alla protezione di interessi soggettivi di singoli lavoratori, protetti questi dalle norme comuni spettanti ad ogni individuo - l'opportunità di ricorrere alla speciale procedura prevista dall'art. 28". Gli interessi che la procedura dell'art. 28 stat. lav. intende proteggere trascendono, infatti, sia quelli soggettivi dei singoli lavoratori, sia quelli localistici, ma sono quelli di un'associazione sindacale che si propone di operare ed opera a livello nazionale per tutelare gli interessi di una o più categorie di lavoratori a quel livello (cfr. al riguardo: Cass. 23 marzo 2006 n. 6429 cit.).

4.3. In questo quadro ricostruttivo, al fine di definire la nozione di "nazionalità" richiesta per legittimare l'associazione sindacale ad adire il Giudice ex art. 28 stat. lav., non può prescindersi dal considerare la lettera dell'art. 19 stat. lav. nonché la giurisprudenza di legittimità e quella del Giudice delle leggi intervenute in materia.

E' giurisprudenza consolidata di questa Corte di cassazione che l'art. 28 stat. lav. attribuisce la legittimazione ad agire alle articolazioni più periferiche delle strutture sindacali nazionali e, cioè, di norma ai sindacati provinciali di categoria dotati di una soggettività distinta, in quanto autonomi titolari di interessi collettivi (cfr. in tali sensi: Cass. 17 giugno 1998 n. 6058; Cass., Sez. Un., 17 marzo 1995 n. 3105; Cass. 6 marzo 1987 n. 2392; Cass. 29 marzo 1979 n. 1826 e, più di recente, Cass., 20 aprile 2002 n. 5765).

La considerazione che l'esclusività della legittimazione trovi la sua ratio nella esigenza di porre il sindacato a più vicino contatto con le reali condizioni esistenti nei singoli luoghi di lavoro - e



pertanto con i termini di riferimento delle garanzie apprestate dallo statuto dei lavoratori - ha portato la richiamata giurisprudenza a negare, conseguentemente, la legittimazione alle strutture regionali del sindacato ed a tutti gli organismi di livello superiore a quello provinciale (cfr. Cass. 29 marzo 1979 n. 1826 cit.; Cass., Sez. Un., 17 marzo 1995 3105 cit.), ed ad escludere, nel contempo, anche la legittimazione di organismi locali delle confederazioni nazionali, che non sono incardinati in un sindacato di categoria nazionale e che risultino anche privi di interesse ad agire non rientrando nei loro compiti istituzionali la tutela di una specifica categoria (cfr. al riguardo: Cass. 17 giugno 1998 n. 6058, che ha escluso anche, sulla base della carenza dell'interesse, la legittimazione degli indicati organismi all'intervento ad adiuvandum).

4.4. Come è stato osservato, la questione dei soggetti legittimati ad agire ex art. 28 stat. lav. è diventata oggetto di controversie a seguito dell'acuirsi della crisi di rappresentatività dei sindacati tradizionali e della frantumazione della rappresentatività sindacale.

Così, al fine di meglio individuare i presupposti per il riconoscimento della legittimazione ex art. 28 stat. lav. la dottrina - oltre ad affermare che il criterio selettivo per detta legittimazione (del tutto diverso da quello ex art. 19 stat. lav.) passa attraverso il carattere "nazionale" dell'associazione (per non esservi nessuna necessità che detta associazione operi all'interno di una confederazione maggiormente rappresentativa nè che abbia stipulato alcun contratto collettivo) - mostra di volere condividere l'opinione secondo cui la specificazione di quali siano gli organismi locali delle associazioni nazionali legittimati ad agire debba desumersi dagli statuti interni di queste, dovendosi quindi fare riferimento alle strutture zonali o provinciali che in detti statuti sono state individuate.

4.5. Orbene, questa Corte ritiene di condividere, aderendo alla giurisprudenza formatasi in materia, la tesi - oggetto della censura di cui al primo motivo del ricorso - diretta a valorizzare la portata ed il contenuto degli statuti come strumento di identificazione della legittimazione L. 20 maggio 1970, n. 300, ex art. 28, sia per il rispetto dell'autonomia e libertà sindacale, che proprio nel momento organizzativo trova uno dei momenti più qualificanti, sia perchè per tale via si realizza meglio l'intento legislativo di valorizzare le articolazioni periferiche dell'organizzazione sindacale, in quanto più vicine alle concrete situazioni aziendali. Ed invero, il lasciare all'organizzazione sindacale la piena libertà di darsi una propria struttura a livello locale e di individuare, in tale strutture, gli organismi zonali (e quindi provinciali) deputati ad agire ex art. 28 stat. lav. - in quanto ritenuti maggiormente idonei alla tutela degli interessi locali - lungi dal vanificare le finalità sottese al suddetto art. 28, ne garantisce il rispetto e la completa realizzazione.

4.6. Sulla base delle esposte ragioni, questa Corte di Cassazione ha poi affermato che, in seguito al referendum abrogativo relativo all'art. 19 della legge n. 300 del 1970, le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva soltanto nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro - di qualsiasi tipo (nazionali, provinciali o aziendali)-applicati nell'unità produttiva di appartenenza, sicché per effetto della suddetta innovazione, l'acquisto dei diritti sindacali nell'azienda viene oggi ad essere condizionato unicamente dal dato empirico della "effettività" dell'azione sindacale costituito dalla suddetta rappresentatività negoziale (cfr. in tali termini : Cass. 20 aprile 2002 n. 5765).



4.7. Tutto ciò porta a reputare infondato il primo motivo del ricorso in quanto la FIALS ha spiegato azione ex art. 28 stat. lav. tramite la sua segreteria provinciale, e cioè tramite un suo "organismo locale" lamentando che la sua rappresentanza sindacale fosse stata discriminata per non essere stata convocata ai colloqui intercorsi nella procedura di trasferimento del personale della società X con la controparte datoriale.

5. Ma anche il secondo motivo del ricorso risulta infondato e, pertanto, va rigettato, non potendosi condividere l'assunto della ricorrente società secondo cui non sussisteva nella fattispecie in esame alcun obbligo di comunicazione alle r.s.a. della FIALS da parte della società ex art. 47 della legge n. 428 del 1990 (e tanto meno di nessun obbligo di esame congiunto delle vicende relative al trasferimento d'azienda) per non potersi ritenere tale r.s.a. in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 19 stat. lav. perchè non firmataria di contratti collettivi applicati in azienda.

5.1. Come è noto la L. 20 maggio 1970, n. 300, devolveva i diritti sindacali posti nel titolo terzo della stessa legge alle rappresentanze sindacali aziendali costituite nell'ambito delle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale (art. 19, lett. a), nonché alle associazioni sindacali non affiliate alle suddette confederazioni ma risultanti firmatarie di contratti collettivi nazionali o provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva. La norma risultava fondata su un criterio selettivo della rappresentanza sindacale perchè era volta a riconoscere ampi poteri alle organizzazioni dei lavoratori storicamente collaudate, quali quelle espresse dal sindacalismo confederale, e ad estendere detti poteri anche a quelle associazioni la cui stipula di contratti "nazionali o provinciali" dimostrava nei fatti una non marginale capacità di consenso in non ristretti ambiti territoriali.

L'esito del referendum, svoltosi l'11 luglio 1995, di approvazione del secondo quesito diretto ad investire la lettera a) e le parole "nazionali o provinciali" dell'art. 19 stat. lav., lett. b), hanno determinato il risultato che oggi le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva solo nell'ambito delle associazioni "che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva".

5.2. E' opinione comune in dottrina che l'abrogazione referendaria della qualificazione, come nazionale o provinciale, dei contratti collettivi la cui stipulazione da titolo alla costituzione delle r.s.a. ha portato ad un allargamento delle maglie selettive attraverso le quali misurare la legittimazione delle organizzazioni ad esercitare le loro prerogative nelle diverse unità produttive. La validità di un tale assunto appare incontestabile se si osserva come, attraverso l'abrogazione dell'art. 19 stat. lav., lett. a), possa ora in astratto diminuirsi l'operatività a livello di singole unità produttive anche di organizzazioni sindacali che, pur maggiormente rappresentative sul piano nazionale, non risultino però firmatarie di contratti collettivi applicabili all'unità produttiva, e come di contro possano notevolmente ampliarsi nei luoghi di lavoro i poteri di organismi non collaudati sul piano storico e con seguito limitato ad un ristretto ambito territoriale.

5.3. La rappresentatività utile per l'acquisto dei diritti sindacali nell'azienda finisce per essere condizionata unicamente da un dato empirico di effettività dell'azione sindacale, concretizzantesi nella stipula di qualsiasi contratto "collettivo (nazionale, provinciale o aziendale) applicato nell'unità produttiva. Criterio questo che - come è doveroso ricordare in una ricostruzione storica delle diverse forme di "rappresentatività sindacale"- ha superato lo scrutinio di legittimità



costituzionale (con riferimento agli artt. 3 e 39 Cost.) sul rilievo che "l'esigenza di oggettività del criterio legale di selezione comporta una interpretazione rigorosa della fattispecie dell'art. 19 tale da far coincidere il criterio con la capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro, direttamente o attraverso la sua associazione, come controparte contrattuale", sicchè non è "sufficiente la mera adesione formale a un contratto negoziato da altri sindacati, ma occorre una partecipazione attiva al processo di formazione del contratto" e "nemmeno è sufficiente la stipulazione di un contratto qualsiasi, ma deve trattarsi di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, a livello aziendale, di un contratto nazionale o provinciale già applicato nella stessa unità produttiva" (in tali esatti sensi: Corte Cost. 12 luglio 1996 n. 244, cui adde, per la statuizione che la rappresentatività negoziale valorizza l'effettività dell'azione sindacale, Corte Cost. 4 dicembre 1995 n. 492).

5.4. Ed è ora un approdo giurisprudenziale, di costante seguito, il principio che alla stregua del nuova normativa ben possono le rappresentanze sindacali aziendali, in ragione propria dell'indicato criterio della effettività dell'azione sindacale, essere costituite anche da una organizzazione sindacale di non rilevanza nazionale ma che sia tuttavia sottoscrittrice di un accordo collettivo (di qualsiasi natura: nazionale, regionale, provinciale, aziendale) che trova concreta applicazione nell'unità produttiva.

5.5. Quanto ora esposto finisce per assumere una portata espansiva, capace di influenzare - per il maggiore rilievo ora assunto dalla concreta forza negoziale espressa dalla singola organizzazione sindacale nei confronti della parte datoriale - anche la soluzione del problema del carattere "nazionale" dell'associazione sindacale sicché può concludersi sul punto che in materia debba trovare applicazione il seguente principio di diritto: "l'espresso riconoscimento del criterio dell'effettività dell'azione sindacale attesta una sottolineatura del valore, da parte del legislatore, della capacità negoziale del sindacato e della sua rilevanza in termini di regolamentazione dei rapporti lavorativi. Ne consegue che, al fine del riconoscimento del carattere "nazionale" dell'associazione sindacale - richiesto per legittimare, a fronte di condotte lesive dei diritti sindacali, l'azione per repressione della condotta antisindacale ex art. 28 stat. lav. - assume rilievo, più che la diffusione della articolazione territoriale delle strutture dell'associazione, la capacità di contrarre con la parte datoriale accordi o contratti collettivi che trovano applicazione in tutto il territorio nazionale e che non possono che essere, a loro volta, espressione di una forza e capacità negoziale comprovanti un generale e diffuso collegamento del sindacato con il contesto socio - economico dell'intero paese, di cui la concreta ed effettiva organizzazione territoriale può configurarsi come elemento di riscontro del suo carattere nazionale e non certo come elemento condizionante il detto requisito della nazionalità".

6. Né può accogliersi per pervenire all'accoglimento del ricorso la tesi che la sottoscrizione di un contratto collettivo ed. gestionale - come di contratti collettivi di diversa natura - applicabile ad una intera categoria di lavoratori non sia suscettibile di valutazione ai fini della "rappresentatività" del sindacato e, conseguentemente, della legittimazione delle sue rappresentanze aziendali, in quanto l'imporre, o contribuire con la propria condotta negoziale a rendere applicabile su tutto il territorio del paese, le regole dettate da detto contratto è indice di una incisiva e concreta "effettività" della sua specifica forza negoziale.



6.1. Ciò detto contro quanto sostenuto nel corso del giudizio dalla FIALS che ha dichiarato di essere firmataria di accordi e contratti a livello nazionale il ricorso della società non si presenta dotato del requisito della specificità e della autosufficienza nè sembra condivisibile, sotto altro versante l'assunto della stessa società, che i contratti gestionali non siano di per sè idonei a contrassegnare la rappresentatività del sindacato.

È stato statuito da questa Corte di cassazione che le regole contemplate negli accordi gestionali sono volti a delimitare l'ambito del potere del datore di lavoro concorrendo a disciplinare importanti aspetti del rapporto di lavoro volti a costituire fonte di diritti per i lavoratori, che ne possono pretendere l'attuazione. Detti accordi, inoltre, tenuto conto della importanza economica e vincolante per il datore di lavoro del loro contenuto obbligatorio, esprimono la capacità negoziale delle organizzazioni sindacali firmatarie, che è il presupposto per il riconoscimento del diritto di queste a costituire rappresentanze sindacali aziendali (così Cass. 24 settembre 2004 n. 19271).

La causa del contratto collettivo di lavoro non può, infatti, essere ridotta alla funzione normativa cioè alla funzione di determinare i contenuti dei futuri contratti individuali di lavoro in quanto ogni contratto collettivo contiene una serie di clausole non riconducibili a tale funzione (ad esempio le clausole che predispongono le procedure di conciliazione ed arbitrato o le clausole che impongono ai datori di lavoro di fornire informazioni alle organizzazioni sindacali), perchè la caratteristica di tali contratti può limitarsi anche al fatto che esse instaurano rapporti obbligatori che non hanno effetti diretti sui futuri contratti di lavoro, ma producono effetti giuridici esclusivamente nei confronti dei sindacati stipulanti o dei datori stipulanti che risultano obbligati a tenere comportamenti pattiziamente definiti, sicchè - come è stato precisato dalla dottrina - alle tradizionali funzioni del contratto collettivo se ne deve aggiungere un'altra ormai divenuta non meno tipica e socialmente importante. I contratti collettivi e gli accordi sindacali costituiscono, infatti, sovente lo strumento di gestione delle crisi aziendali, col quale la soluzione dei problemi che tale crisi pone per i lavoratori occupati nell'azienda vengono preventivamente contrattate con il sindacato (come avviene, ad esempio, nei cosiddetti contratti gestionali riguardanti la mobilità, le procedure di cassa integrazione guadagni o i contratti di solidarietà). Non c'è dubbio, dunque, che tali accordi, pur se riguardano un solo istituto, disciplinano un momento importante dei rapporti di lavoro (come richiesto da Corte Cost. 244/96), contenendo regole generali per il datore di lavoro che predeterminano il contenuto di alcuni istituti capaci di incidere vario modo nello svolgimento e nell'attuazione dei singoli rapporti di lavoro (criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, collocamento in cassa integrazione, sospensioni e criteri di rotazione dei lavoratori sospesi, ecc.) (cfr. Cass. 24 settembre 2004 n. 19271 cit., cui adde, anche per la ribadita statuizione che da detti accordi derivano posizioni di diritto e di obbligo per i soggetti del rapporto individuale, Cass. 22 luglio 2004 n. 11634).

7. Tutto ciò premesso, la rappresentanza sindacale della FIALS - per avere stipulato unitamente ad altre organizzazioni sindacali l'accordo di natura sicuramente gestionale del 24 febbraio 1999 (secondo cui si estendevano alle organizzazioni sindacali firmatarie tutti i diritti e le prerogative sindacali previste dalla contrattazione nazionale e dalle leggi vigenti, tra le quali entravano a far parte anche il diritto delineato dal combinato disposto della L. n. 428 del 1990, art. 47, e art. 19 stat. lav.) e, come è dato evincere dall'espletata istruttoria, anche altri accordi - rivestiva i requisiti richiesti dall'art. 19 stat. lav., e non poteva, quindi, essere esclusa - come ha evidenziato la Corte territoriale con argomentazioni che si sottraggono ad ogni censura in questa sede di legittimità - dal



tavolo dell'esame congiunto con la parte datoriale sul trasferimento del personale della X ad altro soggetto. Ed invero la suddetta rappresentanza era stata destinataria della comunicazione di cui alla L. n. 428 del 1990, art. 47, e successivamente non era stata invitata all'esame congiunto a cui avevano invece partecipato altre organizzazioni sindacali.

8. Nel nostro ordinamento non è certo configurabile una parità di trattamento tra le organizzazioni sindacali, che prescindano dalla loro rappresentatività o che più in generale non tenga conto del generale contesto nel quale si inserisce la condotta datoriale, sicché è stato ritenuto, ad esempio, che non configuri una condotta antisindacale la scelta del datore di lavoro di trattare a livello decentrato solo con i sindacati firmatari di un contratto collettivo, verso i quali si configurava un impegno scaturente da una espressa previsione contrattuale (cfr. in tali sensi: Cass. 3 marzo 1990 n. 1667); e non risulta illegittima anche la decisione dell'imprenditore di non aprire le trattative sulla base di una determinata piattaforma rivendicativa presentata in quanto gli eventuali effetti sul piano del proselitismo, subiti dal sindacato in conseguenza di tale decisione, risultano connaturati alle regole del conflitto (cfr. al riguardo: Cass. 10 febbraio 1992 n. 1504). Pur non sussistendo, dunque, nel campo delle relazioni industriali un principio di parità di trattamento, va tuttavia ribadito che configura una condotta antisindacale il comportamento datoriale che si concretizzi in un rifiuto, a danno di alcune organizzazioni sindacali, di forme di consultazione, di esame congiunto o di instaurazione di trattative, espressamente previste da clausole contrattuali o da disposizioni legge, allorquando detto rifiuto si traduca - sia per le modalità in cui si esprime sia per il comportamento globale assunto dall'imprenditore nei riguardi di dette organizzazioni - in condotte oggettivamente discriminatorie, capaci di incidere negativamente sulla stessa libertà del sindacato e sulla stessa sua capacità di negoziazione minandone la credibilità e la sua immagine anche sul versante della sua forza aggregativa in termini di acquisizione di nuovi consensi.

9. Per concludere il ricorso va rigettato perchè infondato, dovendosi reputarsi antisindacale, così come ha statuito il giudice d'appello, la condotta della società ricorrente che ha tenuto come l'altra società interessata al trasferimento una comportamento lesivo delle prerogative della FIALS.

10. Nessuna statuizione può essere emessa sulle spese del presente giudizio di cassazione in ragione della mancata costituzione della FIALS.

### **PQM**

La Corte rigetta il ricorso X Case di Cura X a.r.l. in liquidazione e nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 21 novembre 2007.

**Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2008**